

Orientamenti per l'elaborazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa¹

L'anno scolastico in corso è particolarmente impegnativo per tutte le scuole; l'emanazione e l'entrata in vigore della Legge 13 luglio 2015, n.107 costituiscono un elemento di forte innovazione e uno stimolo per l'intero sistema e richiedono un rilevante impegno di pianificazione strategica nell'ottica della piena attuazione e del pieno esercizio dell'autonomia scolastica.

Nell'ambito di questo processo, l'elaborazione e l'approvazione del Piano triennale dell'Offerta formativa sono un passaggio fondamentale; non a caso, si è deciso di intervenire con una significativa modifica ed integrazione dell'art. 3 del DPR 275/99, che viene sostituito secondo la formulazione contenuta nel comma 14 dell'art.1della Legge 107.

In prima applicazione, al fine di consentire a tutte le scuole di poter avviare il processo di pianificazione triennale con il necessaria approfondimento e l'indispensabile ampia condivisione di tutta la comunità scolastica, il termine previsto dal comma 12 ("*entro il mese di ottobre*") è state posticipato al 15 gennaio 2016 (cfr nota prot. 2157 del 05/10/2015). Lo stesso comma 12 prevede che il piano può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre.

In coerenza con le funzioni di orientamento e di indirizzo, l'Amministrazione non vuole imporre un format rigido di riferimento, che "ingabbi" e limiti l'autonoma progettualità delle scuole.

La finalità di questa nota è pertanto quella di fornire indicazioni e orientamenti per sottolineare alcuni aspetti ineludibili sui quali richiamare l'attenzione delle scuole stesse, in modo da proiettarsi in un'ottica di pianificazione triennale coerentemente con priorità ed obiettivi scaturiti dal procedimento di valutazione.

- **L'identità delle istituzioni Scolastiche autonome**

Quindici anni di autonomia hanno consentito alle istituzioni Scolastiche di lavorare intensamente sulla pianificazione e sulla progettualità, costruendo e condividendo valori, priorità ed azioni di miglioramento, che si sono poi concretizzati nei POF.

La Legge 107 apporta integrazioni, modifiche e potenziamenti al quadro normativo e agli strumenti dell'autonomia.

Nonostante ciò, il patrimonio maturate in questi anni non può essere disperso, anzi deve essere valorizzato in una nuova veste, facendo tesoro delle esperienze pregresse, per costruire con nuovi strumenti un'identità che possa costituire l'evoluzione di un processo di autonomia non ancora pienamente realizzato.

- **La coerenza con l'autovalutazione (priorità, traguardi, obiettivi di processo)**

L'anno scolastico 2014/2015 è stato un anno importante per l'avvio del sistema

¹ Nota Miur n. 0002805 dell'11 dicembre 2015, riportata come pdf testuale in modo da potere essere letta dalle persone che utilizzano gli [screen readers](#).

nazionale di valutazione. Grazie all'elaborazione dei rapporti di autovalutazione, le scuole hanno individuate le priorità in termini di esiti, concretizzandole poi in traguardi, da raggiungere grazie al perseguimento degli obiettivi di processo.

La Legge 107 conferma la centralità del ciclo autovalutazione/miglioramento, prevedendo che i piani di miglioramento diventino parte integrante del piano triennale dell'offerta formativa.

Pertanto, l'elaborazione dei POF dovrà essere fondata su una puntuale ricerca della coerenza tra il POF stesso, il rapporto di autovalutazione e il piano di miglioramento, con particolare riguardo alle priorità, ai traguardi di lungo periodo e alle azioni di miglioramento previste.

Già il MIUR, con la nota della DGOVS prot. n.7904 dell'01/09/2015, ha esplicitato significativi orientamenti per la predisposizione dei piani di miglioramento, individuando alcuni punti ineludibili che saranno poi oggetto di monitoraggio dal prossimo anno scolastico.

L'anno scolastico 2015/2016, quindi, deve essere considerato un anno di passaggio verso il progressivo riallineamento con l'orizzonte triennale previsto dal nuovo quadro normativo.

- **II riferimento a pareri e proposte degli stakeholders**

Nel nuovo quadro di riferimento finora delineate, ai fini della predisposizione del piano, nel comma 14 si ribadisce che: " *il Dirigente Scolastico promuove i necessari rapporti con gli enti locali e con le diverse realtà istituzionali, culturali, locali, sociali ed economiche operanti nel territorio; tiene conto, altresì, delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni dei genitori e, per le scuole secondarie di secondo grado, degli studenti*".

Non si può fare a meno di sottolineare il ruolo strategico del Dirigente Scolastico, nell'esercizio della sua attività di indirizzo, di gestione e di impulso alle innovazioni previste dalla legge 107, compreso l'ascolto degli studenti, delle famiglie, del territorio.

- **La flessibilità didattica e organizzativa**

L'utilizzo degli strumenti di flessibilità, già previsto dal DPR 275/99, trova un rinnovato impulso nel comma 3 della Legge 107.

Si vuole così sottolineare e ribadire come la piena realizzazione del curriculum di scuola e il raggiungimento degli obiettivi della legge non possano prescindere da forme organizzative flessibili quali il potenziamento del tempo scolastico, anche oltre i modelli e i quadri orari, nei limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie, sin dalla scuola del primo ciclo.

Oltre a ciò, potranno essere previste forme di integrazione fra le discipline e la loro possibile aggregazione in aree nella scuola primaria, l'articolazione modulare del monte orario di ciascuna disciplina nella scuola secondaria, la programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo, anche mediante l'articolazione del

gruppo classe.

In particolare, l'adozione di modalità che prevedano di poter lavorare su classi aperte e gruppi di livello potrebbe essere un efficace strumento per l'attuazione di una didattica individualizzata e personalizzata; si pensi alle esperienze, già ampiamente sperimentate, di recupero e/o potenziamento in orario curricolare e/o extracurricolare; basate anche su modalità peer-to-peer (gruppi di lavoro con tutoraggio "interno" esercitato dagli studenti stessi); alla didattica fondata sull'apprendimento cooperative; alla didattica laboratoriale; alle metodologie di problem solving; all'introduzione di insegnamenti opzionali da inserire nel curriculum dello studente; all'importanza della flessibilità nell'attuazione di un piano integrato di alternanza scuola-lavoro.

Il nuovo quadro normativo, quindi, nel pieno rispetto delle scelte delle istituzioni scolastiche autonome e della libertà di insegnamento, sollecita una profonda riflessione e un rinnovato impegno nella progettazione e nell'utilizzo delle forme di flessibilità, che in alcuni casi potrebbero essere ineludibili.

- **La centralità dello studente e il curriculum di scuola**

La piena realizzazione del curriculum, inteso come espressione di autonomia e di flessibilità delle scuole, rappresenta il "cuore" del piano triennale dell'offerta formativa.

A partire dalle indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida, la definizione del curriculum fa emergere l'identità culturale, educativa e progettuale delle scuole, anche in una dimensione internazionale, e trova nella gestione dell'organico dell'autonomia lo strumento privilegiato di attuazione delle scelte compiute per il successo formativo di tutti e di ciascuno.

La legge 107 dispone che, per incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, nel secondo biennio e nell'ultimo anno dei corsi di studio di scuola secondaria superiore siano attuati percorsi di alternanza scuola lavoro, già oggetto di un'ampia guida operativa pubblicata nel mese di ottobre 2015 (link: http://www.istruzione.it/allegati/2015/Guida_Operativa.pdf).

In particolare, tali percorsi devono avere una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e di almeno 200 ore nei licei.

Si tratta quindi di arricchire la formazione conseguita nei percorsi scolastici con l'acquisizione di competenze riferite allo specifico PECUP, spendibili anche nel mondo del lavoro, attraverso la metodologia dell'alternanza, che meglio può rispondere a determinati stili di apprendimento e ad esigenze orientative.

A tale scopo appare opportuno che le scuole, dopo una verifica del fabbisogno formativo del territorio e dell'evoluzione del mercato del lavoro, realizzino un organico collegamento con il mondo del lavoro, con le istituzioni territoriali e con la società civile con lo scopo di correlare la propria offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del proprio territorio

Uno dei principi fondanti del curriculum di scuola dovrebbe essere l'armonizzazione tra la consapevolezza dell'identità culturale di appartenenza e l'apertura all'internazionalizzazione, al fine di preparare gli studenti alla cittadinanza e all'occupabilità in dimensione locale e globale.

Da qui discende l'importanza dello sviluppo della competenza nelle lingue straniere e della competenza interculturale, a partire dalla scuola primaria, della piena applicazione dell'insegnamento delle discipline attraverso la metodologia CLIL, della promozione e della valorizzazione di esperienze di mobilità, di scambio, di gemellaggio, anche virtuale.

Una parte molto rilevante della Legge 107 è dedicata agli interventi per gli studenti, interventi inquadrati in un'ottica di didattica orientativa che permea e caratterizza una scuola di qualità, sia nel primo che nel secondo ciclo.

Nel quadro previsto dal comma 7, che elenca gli obiettivi formativi tra i quali le istituzioni scolastiche individueranno quelli prioritari, si rileva un'attenzione centrata sullo sviluppo e il potenziamento delle competenze, in diversi campi e settori, utilizzando anche l'arricchimento dell'offerta formativa.

Oltre a ciò, nella Legge 107 largo spazio è riservato a misure che attengono specificamente agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado: ad esempio, gli insegnamenti opzionali, che saranno parte integrante del curriculum.

Particolare attenzione verrà dedicata all'attuazione, nel piano triennale dell'offerta formativa, del Piano Nazionale per la Scuola Digitale per creare ambienti di apprendimento innovativi che consentano una gestione dei tempi, dei gruppi e delle opzioni pedagogiche maggiormente attenta alla centralità della studente.

Nella definizione del curriculum di scuola, infine, l'esplicitazione degli strumenti, dei metodi, dei criteri e delle tipologie di valutazione degli apprendimenti assume una funzione decisiva - anche con adeguato riferimento agli esiti delle rilevazioni nazionali e delle indagini internazionali - e concorre a rendere il curriculum realmente rispondente all'esigenza di innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione" (Legge 107, comma 1).

- **L'organico dell'autonomia (posti comuni, sostegno, potenziamento)**

L'organico dell'autonomia, funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali, diventerà uno strumento ineludibile per garantire l'attuazione del curriculum di scuola, anche grazie all'utilizzo delle quote di autonomia e degli spazi di flessibilità; ciò consentirà, altresì, di cominciare a superare progressivamente la "tradizionale" divaricazione tra organico di "diritto" e organico di "fatto" che ha caratterizzato in questi anni la gestione del personale docente.

In esito all'attuazione del piano straordinario di assunzione, i Dirigenti scolastici eserciteranno le competenze previste dai commi da 79 a 82 della Legge 107, conferendo incarichi triennali sui posti disponibili, al fine di completare l'organico dell'autonomia.

Il Dirigente, formulando le proposte di incarico in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa, dovrà indicare gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:

- il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia;

- il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa.

Fermo restando che successivamente, a seguito della emanazione del futuro Decreto Interministeriale sugli organici, verranno fornite indicazioni operative agli Uffici Scolastici Regionali, da parte della Direzione Generale competente, è chiaro che le scuole sono chiamate ad operare scelte sia sul curricolo obbligatorio sia sull'arricchimento dell'offerta formativa, come ad esempio la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, delle competenze digitali, delle competenze matematico-scientifiche, la prevenzione e il contrasto della dispersione scolastica, l'incremento dell'alternanza scuola-lavoro, l'apertura pomeridiana delle scuole.

L'organico dell'autonomia, pertanto, andrà gestito in modo unitario, in modo da valorizzare le professionalità di tutti i Docenti e senza una rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno gradualmente integrarsi.

La previsione dei fabbisogni nell'ambito del Piano Triennale, considerati i limiti di organico verificati dall'Amministrazione, dovrà essere effettuata globalmente, garantendo naturalmente la copertura delle ore di insegnamento previste nel curricolo di scuola, tenendo conto anche delle esigenze per la copertura delle supplenze brevi (previsione questa basata sulle serie storiche di scuola), ma soprattutto delle attività progettuali e delle possibili scelte di lavorare su classi aperte.

- **Le attrezzature e infrastrutture materiali**

È indubbia la crescente importanza di un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie. A tale scopo sono stati fatti rilevanti investimenti e altri sono in previsione, sia nell'ambito del Piano Nazionale per la Scuola Digitale sia grazie ai fondi strutturali europei.

Si tratterà quindi di analizzare puntualmente quali siano le necessità più urgenti e con potenziale maggiore impatto, in modo da poter poi destinare ad esse. Le progettualità e le risorse che man mano si renderanno disponibili.

In questo ambito, la Legge 107 chiede alle scuole di passare da un'ottica "statica" di descrizione dell'esistente ad un'ottica "dinamica" di analisi dei fabbisogni, in coerenza con le priorità di medio e lungo periodo e con i traguardi prefigurati nel piano di miglioramento.

- **Reti di scuole e collaborazioni esterne**

La Legge 107 favorisce la costituzione delle reti di scuole, consolida ed implementa quanto previsto dall'art.7 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, per consentire a ciascuna istituzione scolastica di progettare la propria offerta formativa ed assolvere ai nuovi compiti istituzionali dettati dalla legge stessa.

In tale ottica i "Criteri di riparto della dotazione organica" considerano anche il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole.

Attraverso la costituzione di reti e tramite i relativi accordi sarà quindi possibile realizzare progetti o iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse

territoriale.

Per la loro realizzazione si devono determinare:

- i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sui luoghi di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
- le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità.

Un ruolo importante è affidato alle reti di scuole per quanto riguarda i piani di formazione del personale scolastico.

Altro aspetto da sottolineare è rappresentato dalla modalità organizzativa delle reti che coinvolgono soggetti pubblici e privati, per la condivisione delle risorse pubbliche e private disponibili a livello locale di cui i Poli tecnico-professionali sono un esempio ben noto.

- **Il piano di formazione del personale**

La legge 107 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale; in particolare, la formazione dei docenti di ruolo diventa obbligatoria, permanente e strutturale, nell'ambito degli adempimenti connessi con la funzione docente.

Il piano di formazione dovrà perciò essere organicamente inserito nel piano triennale dell'offerta formativa.

In vista dell'adozione del Piano nazionale di formazione, previsto dal comma 124, sarà emanata una nota di approfondimento specificamente dedicata alle attività di formazione.

Si ricorda, infine, che, secondo quanto previsto dal comma 17 della Legge 107, le istituzioni scolastiche assicurano la piena trasparenza e pubblicità dei piani dell'offerta formativa.

A tal fine, oltre all'utilizzo del sito web della scuola, i piani saranno pubblicati sul Portale Unico dei dati della scuola, istituito ai sensi del comma 136, anche allo scopo di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie.

Si invitano le SS.LL. a dare la massima diffusione della presente nota a tutte le istituzioni scolastiche.

Confidando nella consueta collaborazione, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa DE PASQUALE